

## Per la Ue sono illegittimi i limiti alla detraibilità dell'Iva sui veicoli aziendali

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 12 febbraio 2006

---

Continuando una abitudine legislativa che risale ormai al lontano 1985, la legge Finanziaria 2006 ha prorogato di un anno (quindi fino al 31/12/2006) il regime di indetraibilità dell'IVA afferente ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli.

Tale proroga, come noto, contiene poi una parziale eccezione relativamente alle fattispecie di acquisto, importazione, leasing, noleggio e simili di detti veicoli, per i quali l'indetraibilità è stata ridotta in un primo tempo al 90% (a partire dal 2001), e con l'ultima finanziaria all' 85% del relativo ammontare. Si ricorda che resta invece completamente indetraibile l'Iva relativa agli acquisti di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio, nonché per le spese di impiego, manutenzione, riparazione e custodia di detti veicoli.

Fatta questa premessa, veniamo al punto che qui ci interessa, ossia alla questione della indetraibilità (parziale o totale che sia) che è stata nettamente condannata dalla Commissione Ue, che ha iniziato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, a causa del perdurante e non giustificato mantenimento di tale regime di indetraibilità.

L'indetraibilità dell'Iva sui veicoli, introdotta dall'Italia già nel 1979, fu giustificata da motivi di ordine "congiunturale", e come tali furono accettate dalla Ue, posto che la VI direttiva, all'articolo 17, paragrafo 7, ammetteva che il Legislatore di uno Stato membro prevedesse delle eccezioni alla detraibilità dell'Iva pagata su beni inerenti l'attività di impresa se ed in quanto motivate da ragioni di congiuntura. Ma oggi - giustamente, d'altronde - la Ue dice che tali motivi congiunturali, in quanto tali, non possono durare così a lungo; essi vanno intesi come situazioni transitorie, temporanee e contingenti. In sostanza, le regole attuali di detrazione dell'Iva sulle auto di professionisti ed imprese violano le regole comunitarie, in base alle quali la detrazione dell'imposta per questi beni è invece integrale.

La Commissione Europea ha pertanto chiesto spiegazioni in merito alle misure che l'Italia ha previsto al riguardo.

**febbraio 2006**

## **Danilo Sciuto**

dottore commercialista in Catania

[danilosciuto@https://www.commercialistatelematico.com](mailto:danilosciuto@https://www.commercialistatelematico.com)

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**